

TI_GERICHTE 15.2002.31 vom 14. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.31

FR: TI_GERICHTE 15.2002.31 du 14 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 15.2002.31 del 14 maggio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF). Il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (cfr. art. 90 primo periodo LEF). Effettuato il pignoramento, una volta ricevuta la domanda di vendita, l'Ufficio avvisa il debitore che il creditore ha domandato la realizzazione (art. 120 LEF), e vi procede nei modi e nelle forme previste agli articoli 122 ss. LEF.

E. 2

L'Ufficio di esecuzione non è tenuto a esaminare l'eventuale inesistenza del credito posto in esecuzione. L'escusso può ricorrere ex art. 17 LEF contro la continuazione dell'esecuzione unicamente se il precetto esecutivo è scaduto, se non è stata fatta domanda di prosecuzione o se l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88 LEF). All'escusso che intendesse ottenere l'annullamento dell'esecuzione a seguito dell'inesistenza del credito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione rimane aperta la via dell'azione ex art. 85a LEF.

E. 3

Orbene, nel caso in esame il 27 giugno 2001 _____ ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione n. _____ per complessivi fr. 8'246.10 oltre accessori sulla base della sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione del 24 agosto 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona. Considerato come la debitrice avesse nel frattempo versato un acconto di fr. 3'000.-- l'UEF di Bellinzona ha agito correttamente, procedendo il 30 gennaio 2001 al pignoramento nei confronti della debitrice per un credito di fr. 5'466.10 oltre alle spese esecutive. Pure correttamente si è comportato l'Ufficio emettendo in data 23 gennaio 2002 l'avviso d'incanto relativo al bene pignorato, dopo aver constatato che i termini di pagamento fissati con il provvedimento di dilazione del 1° giugno 2001 non sono stati rispettati dalla debitrice, che si è limitata a versare all'Ufficio, da quanto emerge dallo stesso provvedimento di concessione della dilazione, l'importo di fr. 3'000.-- in sei rate. In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, avendo quest'ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dalla ricorrente secondo cui _____ non vanterebbe più alcuna pretesa nei suoi confronti, ma anzi sarebbe divenuta sua debitrice, perché già nel

corso del 1999 avrebbe ricevuto l'importo di fr. 4'600.-- da porre in deduzione del credito originario, concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza, che doveva essere fatta valere nell'ambito del rigetto dell'opposizione, rispettivamente, superato tale stadio procedurale, con l'azione ex art. 85a LEF, sempre ricevibile fintanto che il debitore non ha pagato l'indebito. Il ricorso è di conseguenza respinto.

E. 4

A titolo abbondanziale si evidenzia comunque che dalla documentazione agli atti e segnatamente dallo scritto del 18 gennaio 2001 del _____, Baden, emerge che il 5 settembre 2000 è stata versata al patrocinatore della creditrice la cauzione processuale di fr. 4'600.-- a suo tempo prestata da _____, nell'ambito della procedura sfociata nel pronunciato del 9 giugno 1999 del _____. Aggiungendo siffatto importo a quello di complessivi fr. 6'000.-- versati da _____ all'UEF di Bellinzona, sembrerebbe dunque emergere con forte evidenza che la debitrice abbia effettivamente estinto il suo debito nei confronti della procedente e addirittura ha corrisposto più di quanto dovuto. Per questo motivo si richiama l'attenzione della ricorrente sulla possibilità di promuovere contro _____ un'azione ex 85a LEF per sospendere provvisoriamente l'esecuzione e un'azione ex art. 86 LEF di ripetizione dell'indebito, che dovranno adempiere i prescritti formali imposti dalle norme di procedura civile. Detto altrimenti, _____ dovrà attivarsi con l'ausilio di un avvocato per far valere quei diritti che sembrano imporsi ma che non possono essere considerati dall'Autorità cantonale di vigilanza.

E. 5

Il ricorso 11 febbraio 2002 di _____, è respinto. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.